



COMUNE DI RESANA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e soggetti

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e di pubblicazione su internet delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Resana.

La riproduzione dei video verrà effettuata in diretta (c.d. “streaming”) e/o mediante caricamento di file registrati e messi a disposizione sul sito web istituzionale dell’ente.

I soggetti che possono effettuare e pubblicare le riprese delle sedute del consiglio comunale sono identificati nelle seguenti tre fattispecie diverse:

- 1) Personale dell’ente che effettua e pubblica le riprese del consiglio;
- 2) Soggetti esterni incaricati direttamente dall’Ente che effettuano la ripresa e/o la pubblicazione, che agiscono in nome e per conto dell’Ente. In tal caso il titolare del trattamento è l’Ente ed i soggetti esterni saranno essere nominati responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR;
- 3) Soggetti esterni che agiscono autonomamente (es. organi di informazione).

Le riprese avvengono con le modalità indicate nel presente regolamento.

Articolo 2 - Principi regolamentari e finalità

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza, salvi i casi in cui sarà necessario limitare le pubblicazioni in ossequio a norme di legge.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 3 – Aspetti tecnici

La pubblicazione avviene sul sito web istituzionale dell’ente ovvero su altra piattaforma web che garantisca idonea pubblicazione dei video in streaming o in differita.

Le scelte tecniche relative al servizio di ripresa audio-video e la scelta della piattaforma web che garantisca idonea pubblicazione dei video in streaming o in differita, nonché i relativi procedimenti di affidamento sono di competenza dell’ufficio Segreteria, sentito il parere dell’Amministratore di Sistema del Comune.

L’account della piattaforma web che garantisce idonea pubblicazione dei video in streaming o in differita deve essere comunque intestato all’ente.

TITOLO II – Responsabilità ed informativa

Articolo 4 – Responsabilità e casi di sospensione

Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le riprese audio-video del Consiglio Comunale e per la relativa diffusione.

Lo stesso, con proprio atto scritto o verbalizzato, ha il compito di:

- a) ordinare la sospensione o la cancellazione delle riprese video o parti di esse in caso di disordini in aula ovvero in casi in cui la ripresa possa mettere a rischio diritti e libertà costituzionali dei presenti;
- b) sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta e nei casi previsti dal titolo VI del presente regolamento;
- c) ordinare la sospensione preventiva delle riprese video nel caso in cui si possa ragionevolmente prevedere che – dall'argomento all'Ordine del giorno o in discussione - si potrebbero trattare dati particolarmente delicati quali a titolo esemplificativo lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili;
- d) ordinare la sospensione o la cancellazione delle riprese video nel caso in cui – nel corso della discussione di un argomento che non ricade nei casi della lettera c) - si siano trattati o si stiano per trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili;
- e) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web effettuate direttamente dall'Ente si intendono automaticamente autorizzate, salvo il caso in cui il Presidente ne disponga il diniego, la sospensione o l'annullamento.

Articolo 5 – Informativa

Il Presidente, prima dell'appello, avverte il pubblico ed i Consiglieri delle riprese audio-video e della modalità di ripresa e di diffusione delle relative immagini.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala dell'adunanza esiste la possibilità di riprese audiovisive e della diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di dare informazione ai presenti anche attraverso affissioni di specifici avvisi, cartelli o contrassegni che contengano tutte le informazioni previste dalla legge.

TITOLO III – Modalità di registrazione e diffusione eseguite dal Comune

Articolo 6 – Registrazione

Le riprese audiovisive del Consiglio Comunale e la relativa diffusione vengono effettuate a cura dei soggetti elencati all'art. 1 del presente regolamento.

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati particolari e giudiziari (art. 9 e 10 del GDPR) è consentita la ripresa e la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione.

Le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale potranno riguardare i componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale, il personale dipendente in servizio nonché altri soggetti che intervengono ai lavori dell'adunanza circa gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 7 – Sospensione della ripresa video

I Consiglieri non possono impedire che i propri interventi vengano audio registrati e diffusi, salva la possibilità di escluderli in parte nei casi previsti nel presente regolamento.

Non verranno riprese le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio, nonché punti all'ordine del giorno per cui è prescritta la non pubblicità della seduta.

I lavori del Consiglio non saranno interrotti qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchio di ripresa audio video.

In tal caso il Presidente del Consiglio dovrà adoperarsi per attivare il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

Articolo 8 – Pubblicazione delle riprese

Qualora sia prevista la pubblicazione delle registrazioni, le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse in versione integrale salvo problemi tecnici e salvo quanto stabilito negli articoli precedenti. Le modalità di diffusione sono quelle stabilite all'art. 12 del regolamento e potranno essere successivamente modificate con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

I soggetti esterni all'ente che vorranno utilizzare le riprese messe a disposizione sono obbligati a diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, non manipolandone artificialmente il contenuto in modo da renderlo mendace o distortivo rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse e specificando che *"la versione integrale del video è disponibile su apposita sezione del sito web: www.comune.resana.tv.it"*

E' riconosciuta al Consiglio Comunale nel suo complesso e ai singoli componenti la facoltà di esercitare i diritti di tutela dei dati trattati ivi compreso quello di poter su richiesta visionare prima della diffusione le riprese effettuate.

Articolo 9 – Archiviazione

Le registrazioni delle sedute consiliari saranno disponibili sul web per almeno 12 mesi a far data dalla pubblicazione delle stesse.

Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese verranno conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

TITOLO IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 10 - Riprese e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio – televisive.

La ripresa audio-video delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di Deontologia Giornalistica.

L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e, di tale circostanza, il Presidente del Consiglio comunale ne dà comunicazione ai presenti in sala prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 11 - Esercizio del diritto di cronaca.

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, e del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice di Deontologia giornalistica.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

TITOLO V - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso

Articolo 12 - Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'Ente

Le riprese audio-video, effettuate dall'Ente o da altri soggetti appositamente incaricati, saranno visionabili sul sito istituzionale del Comune di Resana ovvero su un canale di trasmissione web ufficiale del Comune di Resana per la durata prevista dall'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 13 - Diritto di accesso

Scaduto il termine previsto dall'art. 9, ai richiedenti viene garantito l'accesso all'archivio dei file della registrazione delle sedute del Consiglio Comunale, in ossequio alla normativa sul diritto di accesso, accesso civico generalizzato e accesso dei Consiglieri Comunali.

TITOLO VI - Disposizioni in materia di protezione dei dati

Articolo 14 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 da parte del Comune di Resana. In particolar modo con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei responsabili e incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, nonché all'adozione delle misure di tutela in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Articolo 15 - Rispetto dei dati personali

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati personali particolari o sanitari, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio gestisce la seduta e le registrazioni, contemperando principi di pubblicità e tutela dei diritti delle libertà fondamentali dei terzi.

In tali casi, il Presidente del Consiglio comunale ordina la sospensione preventiva delle riprese ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 16 - Tutela dei dati sensibili e giudiziari

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari dal Regolamento UE 679/2016 (cd "dati sensibili"), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento ad evitare la diffusione dei dati particolari e giudiziari anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Articolo 17 – Soggetti coinvolti nel trattamento

Il soggetto esterno cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva diffusione, manutenzione e aggiornamento della sezione del sito internet del Comune appositamente dedicata alle videoriprese delle sedute del consiglio comunale è individuato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati rilevati con le riprese ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

TITOLO VII - Norme di Chiusura

Articolo 18 - Responsabile per la protezione dei dati

Per ogni questione inerente il rispetto delle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali ed il Regolamento UE 679/2016, ciascun Consigliere può rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali dell'ente (DPO).